

34333/10



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

imposto...  
a notifica di parte...  
deposito...  
pro...  
a not...  
gli atti...  
om...  
Pres...  
in caso di...  
UDIENZA PUBBLICA  
DEL 09/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO AGRO'
- Dott. NICOLA MILO
- Dott. GIACOMO PAOLONI
- Dott. DOMENICO CARCANO
- Dott. GIORGIO FIDELBO

- Presidente -
  - Rel. Consigliere -
  - Consigliere -
  - Consigliere -
  - Consigliere -
- SENTENZA  
N. 724  
REGISTRO GENERALE  
N. 2735/2008

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da:

1) N. IL

avverso la sentenza n. 4055/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/10/2007

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  
NICOLA MILO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *D. Cesnangolo*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso;*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv. *non è comparso.*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. *SOLE24ore*  
per diritti € *1,32*

*23/09/2010*



0 1 09 033326 301 8



**Fatto e diritto**

1- Il Tribunale di Lecco, con sentenza 1/3/2006, dichiarava il [ ] colpevole del delitto di cui all'art. 570 c.p. – per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore e per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori [ ] e [ ] (dal 1997 al 30/9/2003) – e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione ed € 200,00 di multa.

2- A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 10/10/2007, riformando parzialmente quella di primo grado, concedeva all'imputato la diminuzione di cui all'art. 89 c.p. e riduceva la pena inflitta a un mese e giorni dieci di reclusione.

Il Giudice distrettuale, dopo avere dato atto che la materialità dei fatti era pacifica, si faceva carico di analizzare, sulla base della perizia psichiatrica espletata sul [ ], gli aspetti patologici della personalità di costui e i conseguenti riverberi sulla condotta incriminata. Evidenziava, in particolare, che l'imputato era affetto, all'epoca dei fatti, da un "disturbo paranoide della personalità manifestato attraverso comportamenti di diffidenza e sospetto nei confronti degli altri", il che determinava una visione inadeguata della realtà e una incidenza negativa sulla capacità intellettuale, definita dal perito "con continuità alterata", pur permanendo una capacità di volere. Riteneva, pertanto, che tale quadro patologico legittimasse il riconoscimento della diminuzione del vizio parziale di mente.

3- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, che doveva essere escluso, perché, a causa del riscontrato disturbo della personalità, erano difettate in lui la rappresentazione e la volizione del fatto illecito addebitatogli.

4- Il ricorso è fondato.

In linea generale, deve ritenersi che la diminuzione del vizio parziale di mente è compatibile con la sussistenza del dolo, non essendovi contrasto logico tra l'ammettere la seminfermità mentale e il ritenere provati la coscienza e volontà del fatto, ancorché diminuite. Il rapporto tra l'imputabilità e il reato è di assoluta indipendenza, nel senso cioè che il reato è configurabile a prescindere dalla capacità d'intendere e di volere del suo autore, dal che consegue coerentemente la piena autonomia tra le nozioni di imputabilità e di colpevolezza. Il vizio parziale di mente integra una circostanza attenuante del reato, riconducibile a quel *genus* di circostanze qualificate dal codice penale come "inerenti alla persona del colpevole".

Proprio tale autonomia tra le due nozioni, tuttavia, impone l'indagine in ordine alla sussistenza o meno, nel comportamento tenuto dall'agente, dell'elemento soggettivo del reato, indagine che implica la verifica in concreto dell'eventuale incidenza che lo stato patologico può avere avuto sulla condotta considerata, per stabilire se questa si riveli alterata in modo sostanziale nella sua connotazione psicologica.

La sentenza impugnata, pur analizzando in maniera diffusa i problemi psichiatrici da cui era afflitto il [ ] e i riflessi negativi sulle sue scelte comportamentali, omette di trarre da ciò le logiche conclusioni in tema di rappresentazione e volizione del fatto tipico addebitato al predetto.

Si legge, infatti, nella sentenza in verifica che l'imputato, a causa del disturbo paranoide, aveva sviluppato la preoccupazione ossessiva che i figli "potessero essere abbandonati a se stessi anche dalla madre e avviarsi su una brutta strada frequentando compagnie inadeguate"; ciò aveva innestato in lui l'esigenza di tenere sotto costante controllo, sia pure a distanza, i figli, per rassicurarsi della infondatezza dei suoi timori, agendo secondo modalità del tutto irrazionali; la conflittualità interiore dell'agente, che, per un verso, aveva

*ee*

mostrato preoccupazione per la sorte dei figli e, per altro verso, si era sottratto al dovere di contribuire al loro mantenimento, nella convinzione "di agire utilmente e correttamente", era chiaro sintomo della decisiva incidenza del disturbo psichiatrico sulla capacità intellettuale, che, all'epoca dei fatti, era "con continuità alterata", condizione questa che "gli impediva di capire che senza il suo aiuto... ai figli, di cui pur si preoccupava, venivano a mancare i mezzi di sussistenza".

Tale motivato convincimento espresso dalla Corte di merito, sulla base anche delle condivise conclusioni rassegnate nella perizia psichiatrica espletata, non può che portare alla esclusione dell'elemento soggettivo del reato.

E' vero che questo è punito a titolo di dolo generico, essendo sufficienti la mera coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti la propria qualità senza giusta causa, ma è anche vero che non può darsi ingresso a presunzioni o a formule ispirate assertivamente al canone del *dolus in re ipsa*, che non hanno fondamento nell'ordinamento positivo. La coscienza e volontà attengono comunque all'azione, considerata nel momento della sua attuazione, ed esprimono il "coefficiente di umanità", che consente di considerare la condotta, in tutte le sue componenti (oggettiva e soggettiva) come propria del soggetto. Il grave perturbamento psichico di cui era portatore l'imputato all'epoca dei fatti si è inevitabilmente riverberato, per quello che emerge dalla stessa sentenza impugnata, sulla normalità del processo rappresentativo e volitivo del medesimo imputato.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

**p.q.m.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 9/4/2010

Il Consigliere est.

Il Presidente

